INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI

Art. 2

Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale

Al fine di contribuire al risanamento e allo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonche' le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, definiscono, mediante apposite conferenze di servizi promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio rilevati al 31 dicembre 1993 e riconosciuti ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro il 30 settembre 1994. Sulla base dei piani di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa, ad esclusione delle Ferrovie dello Stato S.p.a., sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio di cui al comma 1. I relativi oneri di ammortamento per capitale ed interessi sono a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annue. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro il 30 settembre 1994, sono stabiliti le procedure, i criteri e le condizioni per la contrazione dei predetti mutui. I proventi del traffico delle aziende esercenti i servizi ferroviari in regime di concessione o in gestione governativa non possono essere inferiori, nell'anno 1995, al 35 per cento dei costi di esercizio. Le aziende devono comunque conseguire, a decorrere dall'esercizio avente inizio il 1 gennaio 1996, un miglioramento del rapporto tra i proventi del traffico e i costi di esercizio, rispetto a quello relativo al 1993, pari rispettivamente:

a) ad almeno sette punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato inferiore alla misura del 15 per cento, garantendo comunque il raggiungimento di tale misura;

b) ad almeno cinque punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 15 per cento ed inferiore al 30 per cento;

c) ad almeno quattro punti percentuali, qualora il rapporto nel 1993 sia stato almeno pari al 30 per cento, fermo restando che per le aziende che hanno conseguito un rapporto almeno pari al 35 per cento, sara' sufficiente non peggiorare tale rapporto. Qualora si accerti il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i

proventi del traffico e i costi di esercizio di cui al comma 3, le aziende perdono il diritto alle risorse finanziarie di cui al comma 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

Versione in vigore dal 1 agosto 1994, non più in vigore dal 1 ottobre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
Estremi	Decreto-legge 30 luglio 1994, n. 475
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti-e-di-parcheggi-1994/art-2-misure-urgenti-in-materia-di-trasporti-di-competenza-statale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it